COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Città Metropolitana di Messina

Prot. n. 3568 del 25/05/2023

ORDINANZA N. 11 DEL 24-05-2023

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E PULITURA FONDI INCOLTI ANNO 2023,

IL SINDACO

(Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della L. 24/02/92 n.225)

CONSIDERATO che il territorio comunale , durante la stagione estiva, a causa delle elevate temperature climatiche, è fortemente esposto al rischio di innesco e propagazione di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;
Che la verificazione di incendi, oltre a causare danni alle cose e all'ambiente, rappresenta un pregiudizio per la salute e l'incolumità pubblica e privata;
RITENUTO che in vista dell'approssimarsi di tale stagione, è necessario predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi e ad evitare o, comunque,attenuare la recrudescenza del fenomeno:
VISTI:

- L'art. 38 della Legge 142/90 e successiva L.R. 48/91 e s.m.i., in materia di protezione civile;
- La legge 225/92,l'art. 108 del D. Lgs. 112/98 e la L.R. n. 14/98, in materia di protezione civile;
- La legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- La L.R. 6 aprile 1996, n. 16, relativa al "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", modificata ed integrata dalla L.R. 19 agosto 1999, n. 13, L.R. L8 dicembre 2000,n. 26 e 14 aprile 2006, n. 14;
- -L'ordinanza della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007;
- Gli artt.423,423 bis,424,425,435,449 e650 C.P.,
- L'ART. 13 DEL D. Lgs. n. 205/2010 che ha riscritto l'art.185 del D.Lgs n. 152/2006 disponendo al comma 1) lettera f) che " ...paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi..." se non utilizzati in agricoltura nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana

,devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati, sanzionato dall'art. 256 c.l. del sopracitato D. Lgs 152/2006, la combustione sul campo dei residui vegetali;

- Il piano delle emergenze di protezione civile approvato dal Consiglio Comunale;
- L'art. 14, c. 8 lettera b) del Decreto Legge 24giugno 2014 n. 91 convertito con modificazioni dalle L. 116/2014 che testualmente recita. Al decreto legislativo n. 91 convertito con modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: b) all'art. 256 bis dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'art. 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiore a tre metri cubi per ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio.
  Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
- Il D,Lgs. n. 267/2000;
- La nota prefettizia n. 2019/Area V;

ORDINA

1) Ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti di provvedere alla costante pulizia dei terreni specie quelli adiacenti le rete viari di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi;
2) In particolar modo i proprietari e/o detentori dei terreni adiacenti il centro abitato e/o immobili saranno obbligati nel raggio di m. 200 e comunque nei terreni adiacenti alle rete viarie di trasporto a provvedere al diserbo e alla pulizia dell'area posseduta da qualsiasi materiale o rifiuto infiammabile e, alla rimozione di ogni elemento e condizione che rappresentino pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità;
3) Ogni cittadino anche turista o gitante deve attenersi alle prescrizioni su esposte e collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento;
4) Chiunque, trovasi in presenza di un incendio boschivo e di vegetazione che minaccia abitazioni, deve darne immediato avviso tramite il 1515 al Corpo Forestale della Regione Siciliana o tramite il 115 ai Vigili del Fuoco;
5) Le attività di prevenzione incendi di cui all'art. 1) e 2) non dovranno comportare l'alterazione del suolo, consentita minimamente solo nel caso di formazione di fasce tagliafuoco;
6) Gli Enti interessati (ANAS, Provincia Regionale oggi Città Metropolitana di Messina, Enel, Telecom, Liquigas) devono provvedere al decespugliamento e alla rimozione di vegetazione erbacea e/o arbustiva e di eventuali rifiuti presenti lungo i cigli e le scarpate stradali, nonché lungo i sentieri di accesso ad aree protette nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada:
7) E' fatto assoluto divieto di accendere fuochi dall'15 giugno al 15 ottobre :
8) Dall'1 giugno al 30 giugno e dall'1 ottobre al 31 ottobre, previa comunicazione al Distaccamento forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo e forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:
   - La combustione controllata deve essere effettuata, in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore 9,00;
   - Dall'accensione alla fase dello spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci;

-Possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiore a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;

- E' comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (scirocco);

9) E' assolutamente vietato:

- Usare esplosivi , in assenza di apposite autorizzazioni, licenze, nulla osta rilasciate dalle competenti autorità;
- Abbandonare sul terreno fiammiferi, sigarette o sigari e qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace o che, in ogni caso possa innescare o propagare fuoco;
- Ai conducenti di veicoli dotati di marmitte catalitiche, fermare il mezzo a caldo al di sopra di sterpi, materiale vegetale seccaginoso o, comunque, soggetto ad infiammarsi per le temperature elevate;
- All'interno delle are boscate e campestri, usare apparecchi a fiamma o elettrici, per tagliare metalli nonché usare strumenti che producono faville o braci:
- Compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendi;

10) Sono sempre vietate le manifestazioni pirotecniche nei luoghi in cui la presenza o la vicinanza prossima di materiale vegetale secco o di altro materiale comunque infiammabile, possa determinare l'innesco e lo sviluppo di incendi.

AVVERTE

Che in caso di violazione della presente ordinanza- fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia- ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50.00 ad Euro 500,00;

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi) Nello specifico in tali zone:

1) **Per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;**
2) **Per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;**
3) **Per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.**

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia.

I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge 353/2000.

1) **Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 31,00 euro e non superiore a 62,00 euro;**
2) **Nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 207,00 euro e non superiore a 413,00:**
3) **La trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'art. 20, comma 1, lett. c) della legge n. 47/85 e s.m.i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massima di 51.645.00. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile-**

Si applicano gli artt. 423,423 bis, 449 e 650 c.p., che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di

danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo.
Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi, dell'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti e adiacenti le rete viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti e abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- Pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune;
- Inserita nel sito internet del Comune,
- Affissa nei luoghi pubblici di maggiore diffusione comunale;
- Notificata alla Polizia Municipale,
- Al Comandante della locale Stazione dei Carabinieri;
- Al Corpo Forestale - Distaccamento di Savoca;
- Prefettura di Messina;
- Questura di Messina;
- Dipartimento Regionale Protezione Civile;
- Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco;

Notificata al Responsabile Comunale dell'Ufficio di Protezione Civile e del Gruppo Volontari, per la predisposizione degli atti necessari all'eventuale esecuzione in danno ed al recupero delle somme anticipate, a carico degli inadempienti.

PROVINCIA DI MESSINA * COMUNE DI FORZA D'AGRÒ *

IL SINDACO
Miliadò Bruno
IL SINDACO
Bruno Miliadò